



## Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

5° Settore - Ufficio Deliberazioni

<b>ORIGINALE</b>	<b>di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE</b>
<del>COPIA</del>	

<b>N. 76</b> Registro deliberazioni  <b>Del 11/04/2025</b>	<b>OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE DENOMINATA "MILAZZO SERVIZI" APPROVAZIONE SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO - AFFIDAMENTO FUNZIONE/ATTIVITA'/SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, STUDIO DI FATTIBILITA', SCHEMA CONVENZIONE DI ESERCIZIO/CONTRATTO DI SERVIZIO.</b>
---	---

**L'anno duemilaventicinque**, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 12,30 e segg.  
nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Midili	Giuseppe	Sindaco	X	
2	Maimone	Angelo	Assessore	X	
3	Romagnolo	Santi	Assessore	X	
4	Nicosia	Antonio Franco	Assessore	X	
5	Fazzeri	Immacolata Natascia	Assessore	X	
6	Mellina	Roberto	Assessore	X	
7	Coppolino	Franco Mario	Assessore	X	
8	Russo	Lydia	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Francesca Santangelo.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

#### In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

**Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.**





# CITTA' DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione della G.M. n. 28 del 11-06-2025

**Oggetto : COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE DENOMINATA "MILAZZO SERVIZI" APPROVAZIONE SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO - AFFIDAMENTO FUNZIONE/ATTIVITA'/SERVIZI ALL'AZIENDA SPECIALE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, STUDIO DI FATTIBILITA', SCHEMA CONVENZIONE DI ESERCIZIO/CONTRATTO DI SERVIZIO**

Il Proponente:

Premesso:

- che l'Amministrazione comunale è chiamata a perseguire al meglio l'interesse pubblico generale e l'attuazione dei principi di efficienza, efficacia, ed economicità dell'azione amministrativa a vantaggio della Collettività amministrata, e che in tale contesto la stessa sia portata a valutare ogni possibile soluzione per lo svolgimento dei servizi pubblici, conforme alla legge e vantaggiosa per l'Ente Locale ed i propri Cittadini;

Visto l' art 30 del TUPS

Preso atto

- che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 29/10/2020 è stata approvata l'adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita dal *Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l.*, con sede operativa in Venetico (ME), in esecuzione del Dlgs. n. 50/2016 ed in particolare dell'art. 37 ed approvato il "Regolamento Istitutivo della Centrale Unica di Committenza. Disciplina e Funzionamento";

- che in esecuzione della su richiamata deliberazione consiliare, la Convenzione relativa alla istituzione della Centrale Unica di Committenza e questo Ente è stata sottoscritta, in forma di scrittura privata in data 10/11/2020;

- che è stato introdotto nell'ordinamento il "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" con il Dlgs. 31 marzo 2023, n. 36, inserito tra gli Obiettivi delle Riforme del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" ("Pnrr");

Precisato:

- che, per quanto attiene alle Stazioni appaltanti ed alle regole da seguire da parte degli Enti Locali per lo svolgimento delle procedure di gara, in termini normativi il citato Dlgs. n. 36/2023, agli artt. 62 e 63 e all'Allegato II.4, dispone che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori", e che il Sistema di qualificazione si sostanzia in un Elenco, istituito e gestito dall'Anac, contenente le Stazioni appaltanti qualificate, comprese le centrali di committenza e i soggetti aggregatori. Sono iscritti di diritto nell'Elenco, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del Demanio, i soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, Sport e salute S.p.a.;

- che, in sede di prima applicazione, le Stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni Capoluogo di Provincia e delle Regioni sono iscritte con riserva, come precisato all'art. 9 dell'Allegato II.4, fino al 30 giugno 2024.

- che, alla luce delle significative novità normative introdotte dalla Riforma, i Comuni non capoluogo di Provincia devono decidere se iscriversi in proprio come Stazione appaltante oppure se ricorrere ad una Centro unica di committenza "qualificata" ad Anac, e che come confermato dalla Nota del Presidente Anac 30 novembre 2022, "per aggiudicare un appalto pubblico un Comune può avvalersi di una Centrale di committenza costituita nella forma di Associazione, Unione, Consorzio o anche di Convenzione tra Enti Locali senza che questa sia dotata di personalità giuridica";

Preso atto per la scelta del soggetto-veicolo a cui affidare la titolarità e l'organizzazione funzionale della "Cuc", l'Amministrazione comunale di Milazzo tenendo conto delle valutazioni e delle verifiche effettuate dal Dirigente del Settore ex art 30 del TUSP ha riscontrato come i risultati e le performance conseguite, in termini di efficienza amministrativa e di timing delle procedure realizzate, da parte della "Cuc" attualmente utilizzata - *Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l.* - non siano completamente soddisfacenti e mostrino alcune criticità, combinate da un non totalmente vantaggioso rapporto qualità/prezzo, se comparate anche con altre possibili soluzioni attivabili a cura del Comune di Milazzo in via alternativa;

Alla luce di quanto sopra si è ritenuto opportuno procedere ad una verifica sulle eventuali possibili soluzioni alternative presenti per rendere più conveniente e più rispettoso delle potenzialità del territorio comunale, degli Uffici comunali, delle risorse umane in essi impiegati, e degli interessi collettivi pubblici sia politico-strategico che amministrativo-gestionali da perseguire;

## Rimarcato

che a tal proposito si è preceduto a commissionare agli Uffici del Settore, tale verifica, anche con il supporto di professionalità esterne, specificamente qualificate sulla materia, e che tale verifica ha prodotto degli esiti sanciti nella documentazione che la Giunta municipale ha analizzato, fatto propria, e deliberato di presentare come Proposta giuntale al Supremo Organo di indirizzo politico-amministrativo per la necessaria analisi, discussione e se del caso approvazione;

## Preso atto

che da un'attenta analisi di costi -benefici in conformità agli obiettivi strategici e operativi dell'Amministrazione comunale è apparso opportuno e confacente fare ricorso all'istituto dell'Azienda Speciale previsto dall'art 114 del TUEL

## Considerato

Che la conferenza dei Dirigenti ha ritenuto che il ricorso all'istituto de quo sarebbe stato confacente anche per altri servizi, quali in maniera non esaustiva, allo stato :

1. Servizi socio assistenziali
2. Riscossione ordinaria e coattiva di entrate e/o alcune entrate comunali
3. Servizio sosta a pagamento
4. Manutenzione e gestione del patrimonio comunale

così come ampiamente relazionato negli atti allegati che costituiscono parte integrante del presente deliberato

## Ritenuto

che come può evincersi dallo studio di fattibilità allegato e dalle relazioni dei singoli dirigenti in termini di efficienza e di costi benefici della costituzione di un Azienda speciale per la gestione dei servizi di cui sopra :

1. sotto l'aspetto della conformità alla norma, l'affidamento alle Aziende speciali di funzioni/attività amministrative e di "servizi strumentali" e di "servizi pubblici locali privi di rilevanza economica"(oltre che dei tipici "servizi pubblici locali a rilevanza economica" che in linea di principio dovrebbe meglio e più chiaramente contenere il requisito della "imprenditorialità" di cui all'art. 114 del Tuel - ""L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, [...]") rientra oramai in un contesto normativo garantista e aperto, rafforzato anche dalle esperienze di altri enti che hanno scelto di individuare ex lege il veicolo-ente pubblico economico per lo svolgimento di funzioni/attività amministrative così come di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e di "servizi strumentali" - ed in un panorama fattuale ed esperienziale ormai diffuso in tutta Italia. La scelta eventualmente societaria invece porterebbe dritto a dover verificare i requisiti richiesti dall'art. 4, comma 1, del Tusp ("attività strettamente

necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale" - "vincolo di scopo pubblico") e dal successivo comma 2 (tipologie di attività legittimamente esercitabili tramite un veicolo societario - "vincolo di attività", che per inciso alla lett. d) riporta la dizione "servizi strumentali o allo svolgimento delle loro funzioni";

2. dal punto di vista della "motivazione rafforzata" di cui all'art. 5 del Tusp (per le Società, ma in quanto compatibile utile anche per le Aziende speciali) - ".. l'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa" - ed all'art. 7 del "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" (per entrambe le soluzioni individuate come vantaggiose e possibili - azienda speciale o Società pubblica), si segnala che la necessaria predisposizione di un sistema di "controllo analogo" efficiente e funzionale tra Comune di Milazzo e Azienda speciale/Società "in house" - reso come già scritto obbligatorio dal combinato disposto dell'art. 16 del Tusp (per la scelta societaria) e dell'art. 7 del "Codice dei Contratti pubblici" (per entrambi le opzioni) - rende la scelta dell'Azienda speciale una soluzione che consente di mantenere sostanzialmente le stesse prerogative di direzione, controllo ed esercizio di governance tipicamente presenti in una gestione del Servizio "in economia" e diretta, portando però in maniera più evidente e determinata il "Principio del risultato", introdotto tra l'altro anche nel "Nuovo Codice dei Contratti pubblici", per di più senza gli evidenti appesantimenti burocratici presenti invece nell'iter costitutivo della Società (leggasi parere magistraturale preventivo ed obbligatorio ex art. 5, commi 3 e 4, del Tusp). La pregnanza del "controllo analogo" si sostanzia anche nella completa direzione, attraverso lo strumento obbligatorio delle "linee di indirizzo" previste dall'art. 18, comma 3, del D.L. n. 112/2008, delle risorse umane e materiali affidate all'Ente pubblico economico, da esercitare per il tramite dell'Organo amministrativo e direttivo della stessa, secondo il meccanismo della cosiddetta "eterodirezione", costituendo così il veicolo societario la cosiddetta "delegazione interorganica" o anche meglio la "longa manus" dell'Amministrazione comunale;
3. sotto l'aspetto di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, è evidente dai dati riportati nel "Piano economico-finanziario" allegato a questo Lavoro che la soluzione "in house", non comportando oneri per natura superiori tra le altre tipologie di veicoli utilizzabili per la esternalizzazione (rispetto a Società "in house" o miste o a Fondazioni), rappresenta un'opportunità di ottimizzazione per il Comune di Milazzo dell'esercizio della funzione/attività amministrativa di "Cuc" come dei altri servizi/funzioni/attività affidate in contemporanea ("Servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete e relativa manutenzione degli stalli assegnati, ivi compresi i segnalatori ottici del traffico"; "Servizio di gestione ottimale del patrimonio immobiliare di proprietà e a disposizione

comunale”; “Servizi sociali comunali e/o distrettuali ‘in house’” Riscossione coattiva entrate comunali ). Tra l’altro, la produzione di eventuali utili di esercizio dalla gestione annuale di quanto affidato sarebbe consolidata nel bilancio comunale, così da rientrare nel ciclo delle risorse correnti a disposizione dell’Amministrazione pubblica territoriale per realizzare bisogni e servizi della Cittadinanza amministrata. Per di più, come già in precedenza sottolineato, la pianificazione contabile e fiscale oltreché giuridica della misura economica e finanziaria della “Convenzione di esercizio/Contratto di servizio” tra Comune ed Azienda speciale nell’ipotesi di sua costituzione rispetto alle attuali formule gestionali sostanzialmente non soddisfacenti per il livello tecnico e per quello politico, incrementerebbe ceteris paribus le disponibilità finanziarie del bilancio consolidato comunale (quindi quelle dirette del Comune e quelle indirette collocate nel bilancio aziendale). Tutto questo anche per rispettare quanto sancito dalla Sentenza n. 3413/2012 del Consiglio di Stato (“il Legislatore ha voluto cioè chiarire che l’affidare il servizio a terzi, ovvero a propria Società ‘in house’ – leggasi per estensione anche ad Azienda speciale (ndr) -, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli Uffici comunali”). Per inciso, si è preferito concentrarsi su un’ipotesi di veicolo di scopo inizialmente unipersonale per le ragioni già spiegate in premessa, mentre non si è preso in considerazione la possibilità di affidare direttamente l’esercizio della funzione/attività amministrativa ad alcun veicolo di scopo già esistente e sotto il controllo del Comune di Milazzo per la forte specialità e specificità della funzione/attività in questione, che se inglobato in un “contenitore” multitasking almeno in fase iniziale potrebbe disperdere le sue potenzialità proprie, da far invece esprimere compiutamente con un soggetto a ciò completamente dedicato, salva la fase successiva già delineata di allargamento del perimetro di servizi/funzioni/attività affidate per ottimizzare la componente di economicità nell’uso delle risorse pubbliche e delle cosiddette “economie di scala” o anche del principio di “razionalizzazione” delle gestioni pubbliche;

4. analizzando la componente più socialmente sensibile delle dinamiche economiche e finanziarie della scelta in oggetto, si rimarca che il potenziamento dell’esercizio della funzione/attività amministrativa di “Cuc” tramite in modello “in house providing” non societario non sconta i vincoli e le limitazioni invece previste per la gestione diretta, atteso che i costi di funzionamento e non solo più la spesa di personale delle Società a controllo pubblico devono essere oggetto di “linee di indirizzo” annuali e pluriennali elaborate dagli Uffici comunali e poi inviate alle Aziende speciali (“in house” per natura) ex art. 18, comma 3, del Dl. n. 112/2008 (equivalente all’art. 19, comma 5, del Tusp, per le Società pubbliche) rivolte alla loro ottimizzazione e razionalizzazione, con anche un tendenziale contenimento degli oneri contrattuali del personale. Ed ancora, l’ottimizzazione dell’esercizio della funzione/attività amministrativa di “Cuc” attraverso un Ente pubblico economico comunale comporterebbe, rispetto alla potenziale soluzione di coinvolgimento di operatori privati, l’attuazione di un percorso professionalizzante delle risorse umane attualmente impiegate in maniera frastagliata nell’organico dell’Ente Locale, creando figure molto specializzate necessarie ad affrontare in maniera maggiormente performante rispetto alla situazione attuale le problematiche e le opportunità che tale funzione/attività e dei servizi/funzioni/attività affidate in contemporanea alla costituzione (“Servizio di gestione parcheggi a

pagamento mediante parcometri - manutenzione e assistenza tecnica - gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento senza custodia e raccolta monete e relativa manutenzione degli stalli assegnati, ivi compresi i segnalatori ottici del traffico”; “Servizio di gestione ottimale del patrimonio immobiliare di proprietà e a disposizione comunale”; “Servizi sociali comunali e/o distrettuali ‘in house’”; “Gestione e riscossione delle entrate comunali”; “Servizio di trasporto pubblico locale”) impone, giusto per la sua profonda specificità ed atipicità. Ed anche le nuove figure professionali necessarie e potenziare il set di strumenti umani e tecnico-materiali necessari per conseguire gli obiettivi di miglioramento anche finanziario sopra citati per il “Cuc” sarebbero acquisite con procedure di selezione pubblica in grado comunque di produrre ricadute positive sul contesto territoriale di riferimento;

#### Ricordato

che, ai sensi dell'art. 114 del Tuel, *“l'Azienda speciale è ente strumentale dell'Ente Locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. .... 3. Organi dell'Azienda .... sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo Statuto dell'Ente Locale. 4. L'Azienda e l'Istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico .... . Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti, .... 6. L'Ente Locale conferisce il Capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. .... 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'Azienda da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale: a) il Piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente Locale ed Azienda speciale; b) il Budget economico almeno triennale; c) il Bilancio di esercizio; d) il Piano degli indicatori di bilancio. ...”*.

#### Ribadito

che l'Amministrazione ritiene sotto il profilo motivazionale che la gestione di tali servizi tramite il modello dell'Azienda Speciale come nel dettaglio esplicitato nelle relazioni allegate, persegue i seguenti obiettivi:

1. Rafforzamento delle capacità di intervento attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale
2. Accrescimento dell'offerta dei servizi in termini di ampliamento delle prestazioni nel settore dei servizi alla persona
3. Sviluppo di approcci specialistici integrati volti a realizzare economie di gestione e miglioramento nella qualità dei servizi erogati.

#### Valutata

come strategica e funzionale la presenza, nel perimetro del “Gruppo Amministrazione pubblica” del Comune di Milazzo, dell'Azienda speciale comunale - Ente pubblico economico



strumentale del Comune per la gestione della funzione/attività amministrativa “Cuc” e degli altri servizi/funzioni/attività comunali, controllata completamente ed in maniera assoluta dall’Ente Locale ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 del Tuel, vera e propria “delegazione interorganica” e “longa manus” dell’Amministrazione comunale, garanzia di applicazione naturale del cosiddetto “controllo analogo” richiesto per gli affidamenti diretti dei servizi ex art. 5 del precedente “Codice dei Contratti pubblici” ed oggi dall’art. 7 del Dlgs. n. 36/2023 (“Nuovo Codice dei Contratti pubblici”), soggetto pubblico ove i privati non possono per definizione entrare, quindi garanzia di inalienabilità a terzi della gestione dei servizi ad esso affidati;

#### Valutato

che tra i possibili modelli gestionali normativamente consentiti, nessun altro (diverso dall’Azienda speciale) permette di condensare in un unico soggetto tutte le prerogative pubbliche e gestionali e di governance pubbliche e quelle riportate nel Decreto regionale, come l’Azienda speciale – non la gara per la scelta del socio privato in una Società mista, non la gara per un Concessionario privato, non l’affidamento ad una Società pubblica “in house providing” (più costosa e più complessa dell’Azienda speciale), non la gestione in economia;

#### Valutati

gli schemi di atti propedeutici alla costituzione dell’Azienda speciale per l’esercizio dei servizi di cui sopra da parte del Comune:

- A. Relazione programmatica con allegato “Studio di fattibilità giuridica;
- B. Relazione dei Dirigenti con allegati piani finanziari e schemi di contratto di servizio
- C. . “Schema di Atto costitutivo dell’Azienda speciale”;
- D. “Schema di Statuto dell’Azienda speciale”;
- E. “Schema di convenzione di esercizio della funzione/attività amministrativa denominata ‘Centrale unica di committenza’”;

#### Tenuto conto

L’esame dei piani economici dimostra in previsione la capacità dell’Azienda speciale di raggiungere gli equilibri prospettici della gestione aziendale e la sostenibilità finanziaria del Progetto correlato all’affidamento in oggetto da parte del Comune, nonché dello “Studio di fattibilità giuridica, amministrativo-contabile, economico-finanziaria e fiscale per la costituzione della Centrale di committenza con gli altri Enti territoriali limitrofi al Comune di Milazzo nella forma dell’Azienda speciale consortile e per altri Servizi comunali” nel quale vengono fornite le motivazioni della scelta di operare a mezzo Azienda speciale per la gestione della “Cuc” e di altri Servizi/attività/funzioni comunali, con le motivazioni economiche e finanziarie di tale scelta;

#### Valutato

In un’ottica di efficienza ed economicità che la “Cuc” e gli altri Servizi/attività/funzioni comunali debbano essere gestiti in maniera efficiente efficace ed economica da un soggetto distinto dall’Ente con autonomia, flessibilità e professionalità;

Individuati il Consiglio di amministrazione e del Direttore dell'Azienda speciale e determinato il Capitale di dotazione finanziaria da trasferire all'Azienda speciale in Euro 25.000,00;

Visto il Dlgs. n. 267/2000 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali";

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto altresì il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso

### **Propone**

**1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 114 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione dell'Azienda Speciale denominata "Azienda speciale denominata *"MILAZZO SERVIZI"*, Ente strumentale del Comune di Milazzo, con sede in Milazzo, presso il Palazzo Municipale (ulteriori sedi operative potranno essere definite successivamente ;

**2. DI APPROVARE** lo Schema di Statuto dell'Azienda speciale, lo Schema di Atto costitutivo dell'Azienda speciale;

**3. DI APPROVARE** gli allegati atti:

- A. Relazione programmatica con allegato "Studio di fattibilità giuridica;
- B. Relazione dei Dirigenti con allegati piani finanziari e schemi di contratto di servizio;
- C. Schema di convenzione di esercizio della funzione/attività amministrativa denominata "Centrale Unica di Committenza";

**4. DI DETERMINARE** il Fondo di dotazione della "Azienda speciale *"MILAZZO SERVIZI"* in Euro 25.000, risorse stanziare nel bilancio di previsione 2025-2027;

**5. DI TRASMETTERE** il presente deliberato al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione




**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 11.04.2025

Il responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE



---

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**  
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, li 11-04-2025

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE  
Abcam



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

☒ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15/04/2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

#### E DIVENUTA ESECUTIVA

- ☐ il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- ☐ il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento \_\_\_\_\_.

Milazzo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'U.O.